

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL'IDONEITA'  
PROFESSIONALE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI  
TRASPORTATORE SU STRADA DI MERCI PER CONTO DI TERZI E DI  
VIAGGIATORI NEL SETTORE DEI TRASPORTI NAZIONALI ED  
INTERNAZIONALI

*Disciplina delle modalità di accesso agli esami di abilitazione, requisiti e titoli  
per l'ammissione, procedure d'esame.*

## **INDICE**

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Norme generali
- Art. 3 – Bando pubblico
- Art. 4 – Requisiti e titoli per l'ammissione agli esami
- Art. 5 – Domanda di partecipazione agli esami
- Art. 6 - Domanda presentata da cittadini stranieri
- Art. 7 – *(abrogato)*
- Art. 8 – Ammissione all'esame e relative procedure
- Art. 9 – Commissione d'esame
- Art. 10 – Prove d'esame
- Art. 11 – Quesiti e tipi di esercitazione
- Art. 12 – Modalità di svolgimento degli esami
- Art. 13 – *(abrogato)*
- Art. 14 – Esiti dell'esame, verbale dei lavori e rilascio degli attestati
- Art. 15 – Accertamenti e revoca dell'attestato
- Art. 16 – Accesso agli atti della procedura
- Art. 17 – Adeguamento normativo

### **ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento si applica a coloro che intendono sostenere presso la Provincia di Modena gli esami per il conseguimento dell'idoneità professionale per l'accesso alle professioni di trasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori su strada, nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali, ai sensi della normativa vigente statale e regionale di settore.<sup>1</sup>
2. L'idoneità professionale può essere conseguita in forma completa (nazionale ed internazionale), o per il solo ambito internazionale per coloro che sono già in possesso del titolo di abilitazione nazionale, secondo le modalità indicate nel successivo art. 12.

### **ART. 2 – NORME GENERALI**

1. Gli esami di abilitazione si svolgono con modalità che garantiscano imparzialità, trasparenza, pari opportunità tra uomo e donna ed assicurino economicità e celerità di espletamento.
2. Gli atti di gestione del procedimento, ove non sia prevista la competenza di un diverso organo, vengono adottati dal Dirigente del Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione dei suddetti esami (di seguito "Dirigente").
3. Gli esami di idoneità sia per il trasporto merci che per il trasporto viaggiatori si svolgono, di norma, con frequenza semestrale nella stessa sessione d'esame.
4. In relazione al numero delle istanze pervenute nelle sessioni precedenti nelle su richiamate tipologie d'esame, il Dirigente può assumere diverse determinazioni in ordine al numero delle sessioni d'esame ed eventualmente stabilire sessioni d'esame separate per le due tipologie.

### **ART. 3 – BANDO PUBBLICO**

1. L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore di merci c/terzi e trasportatore di viaggiatori viene operata, mediante bando pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
2. I bandi vengono pubblicati nel sito Web della Provincia di Modena per 30 (trenta) giorni, nonché inviati all'Ufficio Provinciale di Modena del Ministero dei Trasporti, per opportuna conoscenza.
3. La scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione per ciascun bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione. Al Dirigente è data facoltà di differire, con separato atto, per motivate ragioni, la scadenza di detto termine.

---

<sup>1</sup> D.Lgs 22-12-2000, n. 395 e s.m.i. e relativo Regolamento di attuazione (Decreto 28/4/2005, n. 161); Reg. (CE) 21.10.2009 n. 1071/2009, D.D. Min. Trasporti e Infrastrutture n. 291 del 25.11.2011, L. 04.04.12 n. 35 art. 11, C.M. Min. Trasporti e Infrastrutture n. 26141 del 02.12.11, Decreto Min Trasporti e Infrastrutture del 08.07.13, L.R. 13.05.2003 n. 9.

#### **ART. 4 – REQUISITI E TITOLI PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI**

1. Possono partecipare agli esami per il conseguimento dell' idoneità professionale alla direzione di attività di autotrasporto di merci e di viaggiatori, in campo nazionale ed internazionale, gli aspiranti che, alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande di partecipazione:
  - a) siano maggiori di età,
  - b) *abrogato*
  - c) non siano inabilitati,
  - d) *abrogato*
  - e) abbiano assolto all'obbligo scolastico e conseguito un titolo di studio in seguito al superamento di un corso di istruzione di secondo grado di durata almeno triennale, oppure abbiano assolto all'obbligo scolastico e superato il corso di formazione di cui all'art. 8, c. 6 del DLgs n. 395/2000, all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003 e art. 8 comma 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011, presso un Ente formatore appositamente autorizzato,
  - f) abbiano la residenza anagrafica nel territorio della Provincia di Modena, oppure l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Non sono ammessi candidati che abbiano nel territorio della Provincia di Modena il solo domicilio.
  
2. *(abrogato)*<sup>2</sup>
  
3. *(abrogato)*
  
4. Al cittadino extracomunitario che intende conseguire la/le abilitazione/i di cui al presente Regolamento è richiesto il possesso di un titolo attestante la regolarità del soggiorno, ai sensi della legislazione vigente in materia, e di essere comunque residente nel territorio della provincia di Modena. Quest'ultimo requisito deve essere dimostrato anche dai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea.
  
5. Per i titoli di studio conseguiti all'estero è necessario produrre la seguente documentazione attestante il riconoscimento degli stessi:
  - a) **titoli di studio conseguiti presso un Paese membro dell'Unione Europea**
    - titolo di studio conseguito;
    - dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali);
  - b) **titoli di studio conseguiti presso un Paese extracomunitario**
    - titolo di studio conseguito;
    - dichiarazione di valore del titolo conseguito rilasciata a cura dell'Autorità Diplomatica Italiana nel Paese dove è stato conseguito il titolo di studio stesso;
    - dichiarazione di equipollenza/equiparazione con analoghi titoli conseguiti in Italia, rilasciata dalla competente autorità italiana (MIUR, Atenei, Uffici scolastici provinciali);

#### **ART. 5 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AGLI ESAMI**

1. Coloro che intendono conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento, devono indirizzare alla Provincia di Modena regolare istanza, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, su apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione

Provinciale di Modena e scaricabile dal sito internet dell'Ente.

2. Con la domanda di cui al precedente comma 1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 – 47 del DP R n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4, nonché il tipo di esame che intendono sostenere. La domanda può essere consegnata anche di persona direttamente presso gli uffici della Provincia di Modena oppure può essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il Bando può prevedere un termine ultimo entro il quale le domande inviate mediante raccomandata pervengano all'ufficio preposto in tempo utile ai fini dell'ammissibilità.
4. Ai sensi del DPR 445/2000, art. 39, la firma in calce alla domanda non va autenticata, tuttavia, contenendo la stessa dichiarazioni sostitutive, va apposta in presenza del dipendente addetto, se consegnata di persona, oppure deve essere obbligatoriamente accompagnata da copia fotostatica leggibile di un documento di riconoscimento in corso di validità, se inviata per posta.
- 4bis. Dal 1 gennaio 2014 le competenti Commissioni d'esame applicano, ai candidati che abbiano frequentato corsi autorizzati dopo il 1° ottobre 2013 e regolarmente conclusi, i nuovi quesiti e tipi di esercitazione nelle prove d'esame<sup>3</sup>.
- 4ter. Possono richiedere di sostenere le prove con i quesiti e i tipi di esercitazioni già in vigore prima del 1° ottobre 2013 coloro che hanno seguito corsi di preparazione iniziati prima di tale data e coloro che, senza partecipare ad alcun corso ed in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, hanno presentato domanda prima del 1° gennaio 2014<sup>4</sup>.
- 4quater. In applicazione del precedente comma ed in via del tutto transitoria si accetteranno eventuali istanze di partecipazione all'esame, presentate, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, tassativamente entro e non oltre il 30/12/2013 agli uffici dell'Albo c/terzi da coloro che, provvisti del titolo di studio, intendono sostenere l'esame ai sensi della previgente normativa. Si precisa che in occasione delle successive pubblicazioni dei Bandi nel corso dell'esercizio 2014 le istanze di cui sopra dovranno essere ripresentate, in osservanza alle norme sull'imposta di bollo, utilizzando la modulistica che sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'ente.
- 4quinq. Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 8 luglio 2013 la commissione esaminatrice non potrà più organizzare sessioni d'esame ai sensi della previgente normativa, pertanto dal 1 gennaio 2015 tutti i candidati dovranno sostenere le prove con i nuovi quiz e i tipi di esercitazione che saranno valutati ai sensi del Decreto Dirigenziale sopra citato.
5. Alla domanda dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:
  - a) Attestazione del pagamento dei diritti di segreteria nell'importo fissato dalla L.R. 9/2003 Allegato A L'importo e la modalità di versamento di tale somma viene indicata nel Bando pubblico. In nessun caso la somma verrà restituita.
  - b) Originale<sup>5</sup> dell'attestato rilasciato a seguito di superamento del corso di cui all'art. 8 comma 6 del D.Lgs. 395/2000, all'art. 8, c. 1, lett. a) della L.R. n. 9/2003 e art. 8 comma 3 del Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 291 del 25.11.2011 qualora non in possesso del titolo di studio di cui all'art. 4 comma 1 lettera e)

<sup>3</sup> Art. 8 comma 2 del Decreto 8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>4</sup> Art. 8 comma 3 del Decreto 8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

<sup>5</sup> In alternativa è possibile presentare fotocopia semplice esibendo contestualmente l'originale del documento stesso del quale l'incaricato dell'ufficio prenderà visione per l'autentica.

del presente Regolamento.

6. Nell'ipotesi in cui il candidato ammesso all'esame non si presenti il giorno delle prove verrà escluso dalla sessione. Potrà ripresentare istanza di partecipazione all'esame, ai sensi del presente articolo a partire dalla prima sessione utile.
7. L'Amministrazione Provinciale di Modena non assume alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Ai sensi del precedente comma 1, l'istanza si intende regolare quando è compilata in tutte le sue parti e corredata di tutti gli allegati richiesti. In caso di domanda irregolare, l'ufficio competente dispone, di norma, la regolarizzazione della stessa assegnando un termine decorso il quale il richiedente viene escluso dall'esame.

#### **ART. 6 – DOMANDA PRESENTATA DA CITTADINI STRANIERI**

1. Fatto salvo quanto disposto dal precedente art. 5, il cittadino straniero che intende conseguire le idoneità indicate all'art. 1 del presente Regolamento deve presentare anche la seguente documentazione:
  - a) per il cittadino extracomunitario documentazione attestante la regolarità del soggiorno ed il possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4 comma 5;
  - b) per il cittadino di uno stato membro dell'Unione Europea documentazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, accompagnato dal riconoscimento previsto dal precedente art. 4 comma 5.

#### **ART. 7 – (abrogato)**

#### **ART. 8 - AMMISSIONE ALL'ESAME E RELATIVE PROCEDURE**

1. Il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami
  - provvede all'istruttoria delle domande di partecipazione; il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di 150 (centocinquanta) giorni dalla data di scadenza del Bando stesso,
  - procede all'ammissione o all'esclusione dalla sessione d'esame,
  - predispone l'elenco degli ammessi e non ammessi all'esame che, firmato dal Dirigente e dal Segretario della Commissione, viene pubblicato sul sito web della Provincia di Modena,
  - comunica ai candidati l'avvenuta ammissione mediante pubblicazione dell'elenco degli ammessi sul sito web della Provincia di Modena; la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno indicati direttamente nel bando,
  - comunica, altresì, con lettera raccomandata A/R, via fax o con altri mezzi che consentano di acquisire prova dell'avvenuta spedizione, ai candidati esclusi, i motivi della non ammissione.

## ART. 9 – COMMISSIONE D'ESAME

1. E' istituita, ai sensi del Regolamento Europeo n. 1071/2009 e della L.R. 9/2003, la Commissione provinciale per l'espletamento degli esami di idoneità professionale a ll'esercizio dell'attività di autotrasportatore di merci per conto di terzi e di viaggiatori con sede presso il Servizio provinciale competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
2. I componenti della Commissione d'esame vengono nominati con determinazione del Dirigente.
3. La Commissione è composta da un Dirigente della Provincia di Modena o da un funzionario con funzioni di Presidente e da quattro componenti esperti di cui uno designato dal Ministero dei Trasporti – Ufficio Provinciale di Modena. I componenti individuati dalla Provincia devono essere esperti in materia di sicurezza stradale, e nelle materie di diritto, gestione commerciale e finanziaria dell'azienda. Le funzioni di segreteria sono assicurate da persona designata dal competente Servizio provinciale a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
4. Per ogni membro di cui sopra, compreso il segretario, viene nominato almeno un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
- 4bis. Il segretario della commissione svolgerà la sua attività in orario di servizio pertanto ciò non comporterà il riconoscimento di alcun gettone di presenza.
5. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i suoi componenti e si riunisce in seduta, su convocazione del suo Presidente.
6. I componenti non devono essere persone politicamente esposte così come definite dal comma 2 dell'art. 1, lettera dd), punto 1), paragrafi 1.1 e seguenti del Decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, rivestire incarichi di rappresentanza di carattere sindacale di rilevanza provinciale, regionale o nazionale o incarichi in seno ad associazioni professionali di categoria o avere comunque legami con enti che potrebbero comportare conflitti di interesse.
7. La Commissione d'esame ha una durata di 3 (tre) anni dall'atto di nomina secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 4 della L.R. 13.05.2003 n. 9. A ciascun componente della Commissione e al segretario o ai relativi supplenti vengono corrisposti, per ogni sessione d'esame, i gettoni di presenza, determinati con separato atto dal Dirigente, pari ad un importo compreso tra i valori indicati nell'Allegato A, punto 2) della L.R. n. 9/2003.
8. Il componente effettivo che non partecipa a tre sessioni consecutive d'esame, senza adeguata e documentata giustificazione, può essere dichiarato decaduto.
9. Nel rispetto della normativa vigente, per quanto non previsto esplicitamente nel presente Regolamento, la Commissione può determinare criteri e modalità operative.
10. In apertura di ogni sessione d'esame, i componenti della Commissione, nel prendere atto dell'elenco dei candidati ammessi, dichiarano contestualmente l'esistenza o meno di incompatibilità con gli stessi, ai sensi dell' art. 51 del Codice di Procedura Civile.

### **ART. 10 – PROVE D’ESAME**

1. Per essere ammessi a sostenere l’esame, gli aspiranti dovranno essere muniti di uno dei documenti d’identità riconosciuti validi nello Stato italiano ed in corso di validità.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d’uso.
3. Gli elaborati debbono essere scritti esclusivamente a penna blu o nera a pena di nullità, su carta portante il timbro d’ufficio e la sigla di un componente della Commissione o del segretario. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.
4. La Commissione esaminatrice cura l’osservanza delle disposizioni stesse ed il concorrente che contravviene viene escluso immediatamente dall’esame.

### **ART. 11 – QUESITI E TIPI DI ESERCITAZIONE**

1. A cura della competente struttura del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell’art. 8, c. 5 del D.Lgs.n. 395/2000 e successive modificazioni e dell’art. 1 comma 2 del Decreto dell’ 8 luglio 2013, viene reso pubblico l’elenco generale dei quesiti e dei tipi di esercitazione
2. La Provincia di Modena rende noto, mediante pubblicazione sul proprio sito web l’elenco dei quesiti e delle esercitazioni su cui verterà lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori.
3. Per quanto riguarda il programma d’esame, ai sensi dell’allegato I del D.Lgs. 395/2000, dell’allegato B della L.R. 9/2003 e del Decreto del 8 luglio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le discipline sono le seguenti:
  - A. Elementi di diritto civile;
  - B. Elementi di diritto commerciale;
  - C. Elementi di diritto sociale;
  - D. Elementi di diritto tributario;
  - E. Gestione commerciale e finanziaria dell’impresa;
  - F. Accesso al mercato;
  - G. Norme tecniche e gestione tecnica;
  - H. Sicurezza stradale.

### **ART. 12 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI**

#### **1. Esame completo nazionale ed internazionale**

Le prove per il conseguimento delle idoneità professionali di trasportatore su strada di merci e trasportatore di viaggiatori vertono sulle materie elencate al comma tre del precedente articolo 11 del presente Regolamento, così come rispettivamente previste per ciascuna tipologia d’esame.



L'esame consta di due prove scritte aventi le seguenti caratteristiche:

**a) 1° prova scritta:**

- 60 domande con 4 risposte alternative, ripartite fra ambito nazionale ed ambito internazionale ai sensi della vigente normativa
- la ripartizione dei 60 quiz nelle discipline di cui al precedente art. 11 comma 3 viene stabilita ai sensi della vigente normativa
- 2 ore di tempo a disposizione
- ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto
- non sono previsti punteggi inferiori all'unità
- punteggio massimo attribuibile 60 punti
- prova superata con punteggio minimo di 30 punti rispondendo esattamente ad almeno il 50% dei quesiti di ciascuna materia;

**b) 2° prova scritta:**

- un'esercitazione su un caso pratico che prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in quattro domande dallo stesso specificate e contenente indifferentemente elementi relativi all'ambito nazionale e internazionale
- la Commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10
- punteggio massimo attribuibile 40 punti
- prova superata con punteggio minimo di 16 punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro; per risposta "sufficientemente corretta" si intende quella a cui viene attribuito un punteggio minimo di 6.
- 2 ore di tempo a disposizione

2. L'esame è superato e quindi si ottiene l'idoneità professionale se il punteggio complessivo risultante dalla somma dei due punteggi rispettivamente previsti per la 1° e la 2° prova sopra indicate è di almeno 60 punti, il punteggio massimo attribuibile è di 100 punti per entrambe le prove.

**3. Esame relativo al solo ambito internazionale, per coloro che sono già in possesso del titolo rilasciato per l'ambito nazionale**

All'atto della domanda può essere richiesto di sostenere l'esame su argomenti vertenti il solo ambito internazionale:

**a) 1° prova scritta:**

- 60 domande con 4 risposte alternative, la ripartizione dei 60 quiz prescinde dalla ripartizione per materia ai sensi della vigente normativa
- 2 ore di tempo a disposizione
- ad ogni risposta esatta viene attribuito 1 punto
- non sono previsti punteggi inferiori all'unità
- punteggio massimo attribuibile 60 punti
- prova superata con punteggio minimo di 30 punti a prescindere dalla materia

**b) 2° prova scritta:**

- un'esercitazione su un caso pratico, nell'elenco di quelli relativi all'ambito internazionale, che prevede la soluzione di un problema a "risposta aperta" articolato in quattro domande dallo stesso specificate; la Commissione attribuisce ad ogni risposta un punteggio variabile tra 0 e 10
- punteggio massimo attribuibile 40 punti
- prova superata con punteggio minimo di 16 punti rispondendo in modo sufficientemente corretto a due problematiche su quattro; per risposta "sufficientemente corretta" si intende quella a cui viene attribuito un punteggio

minimo di 6.

L'esame è superato se si verificano le condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*

5bis. Coloro che hanno diritto di sostenere l'esame con i quesiti ed i tipi di esercitazione già in vigore prima del 1 ottobre 2013, ai sensi dei precedenti commi 4ter e 4quater dell'art. 5 del presente Regolamento, superano le due prove con il seguente punteggio minimo:

- 1° prova scritta: prova superata con un punteggio minimo di 30 (trenta) punti prescindendo dal numero delle risposte esatte in ciascuna materia;

- 2° prova scritta: prova superata con un punteggio minimo di 16 punti prescindendo dal numero delle risposte sufficientemente corrette

L'esame è superato se si verificano le condizioni di cui al precedente comma 2 del presente articolo.

#### **ART. 13 – (abrogato)**

#### **ART. 14 - ESITI DELL'ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI**

1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati con l'esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene pubblicato sul sito web della Provincia di Modena.
2. Di tutta la sessione d'esame la Commissione redige processo verbale da trasmettere al Servizio competente a sovrintendere all'effettuazione degli esami.
3. Il Dirigente, sulla base delle risultanze del verbale, provvede al rilascio dell'attestato abilitativo, che certifica l'abilitazione conseguita, di norma, entro 60 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione.
4. *(abrogato)*
5. Al superamento dell'eventuale esame relativo al solo ambito internazionale, previo ritiro ed annullamento dell'attestato limitato ai trasporti nazionali, si provvede al rilascio di nuovo attestato completo.
6. *(abrogato)*

#### **ART. 15 – ACCERTAMENTI E ANNULLAMENTO DELL'ATTESTATO**

1. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, del DPR n. 445/2000, l'Amministrazione Provinciale effettuerà, anche dopo il rilascio dell'attestato, controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal dichiarante in autocertificazione e/o sui documenti allegati all'istanza e resi ai fini dell'ammissione all'esame.
2. Qualora nei controlli di legge venga accertato che il candidato ha partecipato

all'esame in difetto dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e dal presente Regolamento e da lui autocertificati, ovvero sulla base di documenti falsi, il Dirigente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria. Nell'ipotesi in cui il candidato abbia anche superato l'esame il Dirigente provvederà, con proprio provvedimento motivato, all'annullamento dell'attestato.

#### **ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI DELLA PROCEDURA**

1. E' consentito l'accesso a tutti gli atti e documenti della procedura, compresi quelli presentati dai candidati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in tema di tutela della riservatezza.
2. Durante lo svolgimento della procedura, l'accesso è differito al termine del procedimento, salvo che il differimento non costituisca pregiudizio per la tutela di posizioni giuridicamente rilevanti.

#### **ART. 17 ADEGUAMENTO NORMATIVO**

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute, vincolanti norme statali e/o regionali; in tal caso, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sovraordinata.